

TITOLI DI CREDITO E PROTESTO. RECENTI MODIFICHE

di Almerindo Vitullo
notaio in L'Aquila

1. Requisiti della cambiale.

La cambiale per essere tale deve avere forma scritta, deve contenere la denominazione di “cambiale”, il luogo e la data di emissione, l'ordine o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l'indicazione del trattario (o dell'emittente), comprensiva del luogo, della data di nascita o del codice fiscale¹, della scadenza, del luogo di pagamento e l'indicazione di colui a cui deve farsi il pagamento. Deve contenere quindi la sottoscrizione dell'emittente.

La cambiale senza l'indicazione della scadenza si intende pagabile a vista. In mancanza dell'indicazione del luogo di pagamento, si intende tale il luogo indicato accanto al nome del trattario; che si ritiene anche domicilio dello stesso trattario. Se sono indicati più luoghi di pagamento il portatore può presentare la cambiale in qualunque di essi per l'accettazione ed il pagamento. Se nella cambiale non è indicato il luogo di emissione, si considera tale il luogo indicato accanto al nome del traente. Il titolo non è valido come cambiale se nel modulo la mezza parola “pag” non è seguita da “herò” o “heremo” (vaglia cambiario) o “herete” (tratta), perchè, in tal caso, l'ordine non è chiaro, potrebbe essere “pagherò” o “pagherete” oppure una mezza parola cui

¹ La legge 12 dicembre 2002, n.273, entrata in vigore il giorno 29 dicembre 2002, ha modificato gli artt.1, 30 e 100 della legge 14 dicembre 1933, n.1669 (L.C.), prescrivendo che nelle tratte e nei pagherò venga indicato il nome del debitore, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale dello stesso; ciò per adeguare la L.C. alla legge 235 del 18 agosto 2000, la quale ha modificato la legge 12 febbraio 55, n.77, la quale prescrive all'art.3: “Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore, contro il quale il protesto è levato, deve essere indicato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti... omissis...” La novella ha introdotto, quali requisiti della cambiale, il luogo e la data di nascita ovvero, il c.f. del debitore, onde una tratta accettata ed un pagherò sforniti di detti requisiti, dovrà considerarsi improtestabile, non potendo valere come cambiale o vaglia cambiario (art. 2 LC); naturalmente dalla data di entrata in vigore della detta legge 273/2002.

non si vuole attribuire alcun significato. Infatti il tenore letterale del titolo determina l'obbligazione cartolare; il diritto è incorporato nel titolo in quanto risulta dalla scrittura dello stesso. Ciò che è scritto determina il diritto. La cambiale, per essere tale, deve possedere per iscritto i requisiti previsti dalla legge.

2. Cambiale tratta e vaglia cambiario.

Il vaglia cambiario, comunemente detto “cambiale” o “pagherò cambiario”, si distingue dalla cambiale tratta, comunemente detta “tratta”, in quanto, in quest'ultima, il traente (creatore del titolo) ordina al trattario di pagare una somma determinata; il trattario è il soggetto al quale l'ordine è rivolto; egli diventerà obbligato solo se apporrà sul titolo la propria firma per accettazione. Il prenditore è il soggetto a favore del quale dovrà eseguirsi il pagamento².

L'accettazione può essere richiesta dal portatore o da chiunque detenga il titolo. La richiesta può essere effettuata fino alla scadenza della cambiale (art.26 L.C.).

Se la scadenza è a certo tempo vista la cambiale deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla emissione (art.28 L.C.). Il traente può abbreviare o prolungare detto termine; i giranti possono abbreviarlo. L'accettazione è scritta sulla cambiale (art.70 L.C.). E' espressa con le parole “accettato”, “visto” o equivalenti, seguita dalla sottoscrizione del trattario. Naturalmente, ove non vi sia autorizzazione, non vi è obbligo del trattario di pagare³. L'art.1269, II comma c.c. esclude l'obbligo di pagare se non si è preventivamente assunto il debito ovvero non esista un uso che preveda l'obbligo di pagare. L'accettante non può far valere –

² “La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.” (Art.4 L.C.). Ove il pagamento sia fatto dal terzo domiciliatario, questi agisce come rappresentante dell'obbligato. In genere la cambiale pagabile dal terzo nella residenza del terzo è quella domiciliata presso una banca. Anche la banca agisce come rappresentante dell'obbligato.

³ Onde il protesto di una tratta, non accettata né comunque autorizzata, potrebbe avere come conseguenza la responsabilità per danni conseguenti al protesto, a carico del traente. Sarebbe opportuno, onde evitare azioni di responsabilità, che il traente inserisca nella tratta non autorizzata la clausola “senza spese”, “senza protesto” o altre equivalenti.

stante l'astrattezza del titolo – nei confronti del terzo possessore - i vizi della dichiarazione del traente, né altre situazioni (es.: fallimento) riferibili al traente.

Il vaglia cambiario (pagherò) è un titolo avente forma scritta che contiene una promessa, senza condizioni, di pagare una somma determinata a favore della persona indicata nel titolo, ad una determinata scadenza. L'emissione della cambiale ha l'effetto di creare un rapporto obbligatorio, che prescinde dal rapporto sottostante, destinato a circolare secondo le regole della circolazione dei titoli cartolari. Salvo prova contraria, non si produce novazione del rapporto sottostante (art.66 L.C.). L'autonomia è una caratteristica costante di ogni singolo rapporto cambiario.

3. Cambiale sprovvista dei requisiti.

Requisito minimo della cambiale è la sottoscrizione. La mancanza di alcuno degli altri requisiti della cambiale, al momento della creazione della stessa, non ne determina l'invalidità. Ove la stessa non venga mai riempita, potrà essere ritenuta – se ne abbia i requisiti – una comune promessa di pagamento. Dall'art.14 L.C. si desume, anche la trasferibilità del documento in bianco, dato che la inosservanza degli accordi di riempimento non può essere opposta al portatore di buona fede.

Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale decorsi tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, cui il titolo sia pervenuto già completo.

In base alla menzionata norma, non esistono dunque limiti alla incompletezza del titolo. Naturalmente la volontà di obbligarsi deve risultare almeno dalla sottoscrizione, senza la quale non si ha titolo da riempire, né titolo circolante.

La firma esprime la volontà del creatore del titolo di obbligarsi e presuppone un patto di riempimento⁴. Nella emissione di un titolo in bianco, l'emittente deve aver attribuito al creditore il potere di completare il titolo, convenendone il contenuto minimo previsto dagli artt.1 e 100

⁴ Si distingue tra documento incompleto e documento in bianco (Carnelutti – *Teoria giuridica della circolazione* CEDAM, 1933). Nel documento in bianco c'è l'intenzione di documentare, di consentire il completamento in base ad un accordo sottostante; il documento incompleto è un documento imperfetto tout court.

L.C. La volontà deve desumersi oggettivamente dal comportamento dell'emittente, il quale, sottoscritto il titolo e consegnatolo al portatore, ha creato un titolo in bianco suscettibile di riempimento.

4. Cambiale irregolare nel bollo

L'art.104 L.C. dispone : *“la validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo”* Se ne deduce che la regolarità del bollo non costituisce uno dei requisiti formali del titolo e che solo la qualità di titolo esecutivo della cambiale è subordinata all'osservanza delle disposizioni sul bollo sin dall'origine. Tuttavia, i diritti cambiari, quali ad esempio la girata, la presentazione per l'accettazione o per il pagamento e la levata del protesto, sono sospesi fino a quando la cambiale non venga regolarizzata con il bollo. Il secondo comma dell'art.20 D.P.R. 642/72, infatti, prescrive : *“il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo, se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative”* L'art.21, stessa legge, prescrive che negli atti di protesto delle cambiali si deve far menzione dell'imposta di bollo pagata e, quando siano munite di marche da bollo o di visto da bollo, si deve anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche o ha apposto il visto e la relativa data; l'art.22 prevede, inoltre, la solidarietà dei firmatari della cambiale con tutti coloro che fanno uso della stessa, per il pagamento dell'imposta evasa, delle soprattasse e delle pene pecuniarie.

Ancora, l'art.19 della legge sul bollo, nella nuova formulazione (D.P.R. 955/1982), non prevede più il divieto per i pubblici ufficiali di compiere atti sulla base di documenti non regolari nel bollo, pur prevedendo che gli stessi devono essere inviati, entro trenta giorni, al competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione, facendo salvo, però, quanto disposto dagli articoli 20 e 21. Se ne deduce l'improtestabilità della cambiale non regolare nel bollo⁵.

⁵ *Contra* la Commissione Studi del CNN, che nello studio del 14 gennaio 2000, conclude: *“In*

Nella prassi dei protesti, la cambiale presentata al protesto irregolare nel bollo, viene rinviata alla banca, con la motivazione “insufficiente nel bollo”. Solo la regolarizzazione nei termini, consentirà il protesto.

5. La rappresentanza nella emissione della cambiale.

L'art.12 L.C. prevede che la procura generale, conferita da soggetto non imprenditore, non comprende – se non espressamente indicato – il potere di assumere obbligazioni cambiarie. Se conferita da un imprenditore essa include, anche se non espresso, il potere di assumere obbligazioni cambiarie. Il rappresentante generale commerciale è infatti un “institore”, preposto ad un ramo dell'impresa, il quale può compiere tutti gli atti ad essa inerenti. Per l'opponibilità ai terzi, occorre che il conferimento dei poteri sia iscritto nel Registro delle Imprese (art.2206 c.c.). La procura speciale può consentire l'emissione del titolo per conto di un terzo traente, che ha un rapporto di provvista con il trattario. Il rappresentante si rivolge al trattario in nome e per conto del traente. Il rapporto tra mandante e trattario sono sottostanti al titolo che circola astrattamente. Il rapporto di provvista, sottostante al rapporto cambiario è al di fuori del titolo, come il mandato in base al quale il mandatario agisce.

La procura per assumere obbligazioni cambiarie, in base all'art.1392 c.c., deve risultare da atto scritto; anche se non manca chi afferma che essa possa essere conferita verbalmente o “*per facta concludentia*” La spendita del nome del rappresentato deve essere indicata con la locuzione “per procura”, “per”, “per conto di”, “in nome e per conto di” oppure con la firma apposta sotto la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto rappresentato. Il *falsus procurator* risponde in proprio dell'obbligazione assunta. Nulla vieta che il *dominusratifici* l'operato del falso procuratore.

conclusione può affermarsi che in mancanza di una legge che lo vieti espressamente, il notaio ha l'obbligo di levare il protesto di cambiale non in regola con il bollo, dando atto - “asetticamente” - nella menzione di cui all'art.21 D.P.R. 642/72 dell'assolvimento in tutto o in parte dell'imposta”.

6. Rappresentanza organica

La rappresentanza organica deve essere fatta palese, nel titolo, con mezzi idonei. In genere viene indicata la ragione o la denominazione sociale, anche per timbro, seguita dal cenno “l'amministratore” o “gli amministratori” e dalla rispettiva firma. In tal caso, l'obbligazione cambiaria viene assunta dall'Ente, a mezzo dell'organo preposto. E' di tutta evidenza che il protesto deve essere levato nei confronti del rappresentato e non dell'organo che lo rappresenta. Il protesto eventualmente levato nei confronti del rappresentante è nullo, in quanto quest'ultimo non ha assunto obbligazioni in proprio, sibbene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta.

Per il *falsus procurator* valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.

7. Trasferimento del titolo cambiario.

La cambiale è un titolo all'ordine che si trasferisce mediante “girata”. La girata è un ordine che il portatore o un prenditore successivo, rivolge al trattario affinché paghi al possessore giratario. La girata è documentata sul titolo in omaggio alla letteralità della obbligazione cambiaria. La consegna del titolo con regolare girata ne determina il trasferimento. Stante la *traditio* il negozio di trasferimento del titolo avrebbe carattere reale. Non manca chi afferma che la semplice girata avrebbe effetti traslativi. Il trasferimento di un diritto cartolare, grazie alla letteralità, astrattezza ed autonomia, troverebbe nella sola girata il mezzo per la sua alienazione. Ma non essendo possibile l'esercizio del diritto cartolare senza il possesso del titolo, per aversi un trasferimento produttivo di tutti i suoi effetti, occorre la girata e la *traditio*. Onde è da ritenersi che il trasferimento del titolo avviene consensualmente mediante girata e *traditio*. Con la girata il prenditore acquista un diritto cartolare cui non possono essere opposte le eccezioni opponibili al precedente possessore. In caso di rappresentanza la girata del procuratore deve essere preceduta dalla girata del *dominus* che conferisce al procuratore il potere di rappresentarlo. E' ammissibile ed ampiamente praticata la girata in bianco.

8. I requisiti dell'assegno bancario.

L'assegno bancario deve avere forma scritta e deve contenere la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, il nome del trattario, il luogo di pagamento, la data ed il luogo di emissione, la sottoscrizione di colui che emette l'assegno. In mancanza di altre indicazioni, il luogo indicato accanto al nome del trattario, si reputa luogo di pagamento; se sono indicati più luoghi l'assegno è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di ogni indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in questo luogo non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo in cui il trattario ha lo stabilimento principale⁶. L'assegno in cui non è indicato il luogo di emissione, si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente. Il titolo, nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nei punti precedenti, salvo quanto in seguito precisato, non vale come assegno bancario.

9. L'assegno incompleto.

Mentre l'art.14 L.C. prevede che la cambiale incompleta possa essere riempita entro tre anni dal giorno dell'emissione del titolo, la L.A. non prevede questa facoltà del portatore. Infatti, nel nostro diritto positivo, non è stato recepito l'art.13 della Legge Uniforme, in cui si equipara l'assegno in bianco alla cambiale in bianco.

Deve ritenersi quindi l'invalidità dell'assegno incompleto e la contrarietà alla legge del patto di riempimento sottostante. Patto che, comunque, non potrebbe prevedere il termine triennale di riempimento, stante la perentorietà dei termini di pagamento degli assegni. Naturalmente, l'invalidità dell'emissione dell'assegno in bianco, può

⁶ Si è fatta questione, recentemente, se il notaio, richiesto di levare un protesto di assegno bancario relativo ad una determinata agenzia, possa legittimamente effettuare la formale richiesta di pagamento non già alla banca trattaria indicata sul titolo, bensì ad altro stabilimento della stessa banca posto in comune diverso. La commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato, nella seduta del 16 ottobre 2001, ha ritenuto che non sia legittimo rivolgere la richiesta di pagamento ad altro stabilimento della stessa banca posto in comune diverso. Si concorda con lo studio del C.N.N., precisando, però, che l'interpello debba essere fatto esclusivamente, presso l'agenzia della banca trattaria indicata sul titolo.

essere fatta valere solo tra le parti che hanno stipulato il patto di riempimento e non nei confronti del terzo portatore, in base ad una serie continua di girate, ignaro del riempimento del titolo. Tuttavia, anche il riempimento con alterazione comporta problemi nella circolazione e nel pagamento del titolo. Un assegno il cui importo è alterato, non consente di accertare se sia stato emesso senza provvista; se alterato nella data, non consente di accertare se sia stato o meno presentato in tempo utile; se è alterato il nome del trattario, non si è certi a chi debba richiedersi il pagamento. In casi di alterazione del documento, la banca trattaria non è tenuta ad effettuare il pagamento, né tanto meno ad effettuare, nei casi previsti, la comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.507/99 ,per le sanzioni; né ad inviare la notizia per la revoca di sistema.

10. Assegni postali.

La nuova disciplina degli assegni postali contenuta nel recente regolamento⁷ è del tutto simile a quella dell'assegno bancario. L'art.7, 4° comma prevede che ad esso si applica, in quanto compatibile, la normativa sull'assegno bancario.

Gli assegni postali sono di due tipi: gli ordinari e i vidimati. I primi sono veri e propri assegni di conto corrente e saranno pagati ove vi sia la relativa provvista. I secondi possono essere rilasciati anche a chi non è correntista, previo pagamento del relativo importo e la vidima-

⁷ D.P.R. 14/3/2001 n.144 in G.U. n.94 del 23/4/2001. Vigente la vecchia disciplina, la posta forniva il "postagio", che non era un titolo di credito, ma un servizio contabile che consentiva l'accredito/addebito di denaro da un conto corrente all'altro senza movimento di denaro contante; l'assegno trasferibile mediante girata, era pagabile presso qualsiasi ufficio postale e l'assegno postale non trasferibile era pagabile solo presso l'ufficio postale indicato nel titolo e a favore del beneficiario ivi indicato.

L'assegno postale non aveva la natura di titolo esecutivo ed i giranti non incorrevano in responsabilità cartolare, cioè non erano obbligati per l'inadempimento della prestazione dell'emittente (art.2012 c.c.). Onde il girante non aveva alcun obbligo verso il giratario e gli ulteriori possessori del titolo; la girata non svolgeva alcuna funzione di garanzia per i giratari ed i possessori del titolo. Mancando, quindi, qualunque assunzione di responsabilità dei giranti era inutile il protesto, non avendo alcuna possibilità di esito l'azione di regresso. La Cassazione, sulla base della inammissibilità dell'azione di regresso, aveva più volte affermato la impossibilità della levata del protesto. (tra le altre Cass. 13/12/1969, n.3943).

zione prova l'avvenuto versamento degli importi corrispondenti. Dunque, gli assegni postali ordinari seguono la disciplina degli assegni bancari, mentre quelli vidimati assomigliano ai circolari (art.82 L.A.), in quanto la vidimazione certifica la provvista; e più precisamente sono simili agli assegni a copertura garantita (ex art.4 L.A.), che sono emessi dalle banche e non dal correntista. L'art.8 stabilisce che gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di 60 giorni dalla data di traenza, mentre quelli vidimati sono pagabili a vista entro due mesi dalla vidimazione. Diverso è, quindi, il termine di presentazione degli assegni bancari e di quelli postali: otto giorni (su piazza) – quindici (fuori piazza) per quelli bancari; sessanta giorni dalla data di traenza (assegni ordinari) – due mesi dalla vidimazione (assegni vidimati) per quelli postali. Applicandosi anche ad essi l'art.46 L.A., il termine per il protesto non può non coincidere con il termine di presentazione: sessanta giorni per gli assegni postali ordinari e due mesi per gli assegni postali vidimati.



L'assegno è un mezzo di pagamento che presuppone una provvista presso la banca trattaria, mentre la cambiale è uno strumento di credito che consente a chi la emette di adempiere alla obbligazione cartolare nel termine ivi previsto (sent. n.317/90, Corte Cost.).

11. Azione cambiaria diretta e di regresso. Azione causale.

L'art.49 L.C. dispone: "L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato". L'azione diretta è soggetta al termine prescrizione di tre

anni dalla data di scadenza indicata sulla cambiale. Per esperire l'azione diretta non è necessario il protesto.

L'art.66 L.C., Il comma prescrive che, ove con l'emissione della cambiale non vi sia stata novazione del rapporto preesistente, è possibile esperire l'azione causale, sempre che sia stato accertato il mancato pagamento o la mancata accettazione con il protesto. Il terzo comma prosegue affermando che il portatore non può esercitare l'azione causale “*se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente*”, perché abbia elevato il protesto, per conservare al debitore le azioni di regresso⁸.

La disposizione del detto secondo comma sembrerebbe affermare che, per l'esercizio dell'azione causale, occorra sempre la constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento, da parte del trattario nella tratta e dell'emittente nel pagherò; senonché la prevalente dottrina ritiene che un regolare e tempestivo protesto è necessario solo quando l'azione causale venga proposta contro un obbligato di regresso, il quale a sua volta sia titolare di una ulteriore azione di regresso verso precedenti obbligati. Infatti, se il coobbligato di regresso non sia titolare di un ulteriore azione di regresso, potrà agire in via cambiaria contro l'obbligato principale.

In altri termini, l'azione diretta contro l'emittente, l'accettante o suoi avallanti, non è subordinata al preventivo protesto; l'azione di regresso contro ogni altro obbligato – traente, giranti e altri obbligati – è condizionata al protesto⁹. Un patto tra le parti può escludere l'azione di regresso. Il traente ad esempio può apporre sulla cambiale la clausola “non accettabile”, onde sia lui che i giranti non rispondono in via di regresso per mancata accettazione (art.51 u.c. L.C.).

⁸ Il traente, i girante e l'avallante possono dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o mancato pagamento, con clausole tipo “senza spese”, “senza protesto” o equivalenti. Se apposta dal traente o dall'emittente produce i suoi effetti contro tutti; mentre nel caso vengano apposte dal girante o dall'avallante, hanno effetto solo verso questi ultimi.

⁹ Per agire, ad esempio, contro i giranti è necessario che l'assegno sia stato presentato per il pagamento nei termini di legge e non sia stato pagato; che il mancato pagamento sia stato accertato con il protesto o con gli altri mezzi previsti dalla legge.

12. Azione di regresso e assegno bancario.

L'assegno bancario è pagabile a vista, anche se postdatato; la banca trattaria non può rifiutarne il pagamento. Di regola, ai sensi dell'art.32 L.A., l'assegno deve essere presentato per il pagamento alla banca trattaria entro otto giorni dalla data di emissione, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; entro quindici giorni dalla data di emissione, se pagabile in altro comune. Se l'assegno non è presentato nei termini, alla banca trattaria, per il pagamento, viene meno la possibilità di esperire l'azione di regresso contro i giranti ed i loro avallanti, ma non contro il traente (art.45, II comma L.A.). La presentazione tempestiva del titolo alla banca ed il protesto (o dichiarazione sostitutiva del trattario) sono indispensabili per agire contro i giranti ed i loro avallanti con l'azione di regresso.

L'art.58 L.A. stabilisce che il portatore dell'assegno non può esercitare l'azione causale *“se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente”* che abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso. Al riguardo va rilevata una differenza con l'esercizio dell'azione causale nella disciplina della cambiale. Infatti, l'art.45, II comma L.A. prescrive che la mancata tempestiva presentazione al pagamento ed il mancato protesto, non fanno venir meno la possibilità di agire in via cambiaria di regresso contro il traente ovvero contro il primo girante che sia anche primo prenditore dell'assegno. La levata del protesto è quindi necessaria per l'esercizio dell'azione causale quando occorre conservare al debitore le azioni di regresso. Ove l'azione causale venga proposta contro il primo prenditore dell'assegno, non è necessario il protesto. Questi infatti può esperire l'azione di regresso nei confronti del traente anche senza il preventivo protesto.

13. Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali.

Art.9 L.349/73: “E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati al protesto, di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse, fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18:00 del primo giorno non festivo, successivo alla data di scadenza”.

Le stesse aziende di credito devono compilare la distinta dei titoli consegnati con la numerazione progressiva degli stessi. Al momento della consegna le banche devono effettuare un controllo formale dei titoli, onde verificare la loro completezza, ai fini del protesto¹⁰.

I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati, il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

All'atto della ricezione delle somme riscosse dai P.U., le banche devono rilasciare un elenco con il riferimento numerico alle distinte dei titoli, cui le somme riscosse si riferiscono. Analogo elenco deve essere rilasciato per i titoli protestati. Le distinte e gli elenchi indicati, devono essere conservate dalle banche e dai pubblici ufficiali per anni tre.

14. Atto di protesto

L'atto di protesto deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stato richiesto il pagamento al debitore¹¹; il nome del richiedente; l'indicazione del luogo in cui è fatto e le ricerche eseguite; l'oggetto della richiesta – richiesta di accettazione per la tratta o richiesta di pagamento per il vaglia cambiario; la risposta avuta¹²⁻¹³; la sottoscrizione del pubblico ufficiale. Quando il P.U. (notaio o ufficiale giudiziario) si è avvalso dell'opera del presentatore, il verbale deve essere firmato anche dal presentatore. Il presentatore assume la veste di pubblico ufficiale e, nel verbale, riferisce i fatti avvenuti in sua pre-

¹⁰ Nel caso di presentazione dell'assegno allo sportello, per il pagamento, la banca verificherà la legittimità del possesso del titolo in base ad una serie continua di girate, la conformità della firma di traenza con la firma depositata dal correntista e la identità del portatore dell'assegno per accertarsi che sia l'ultimo giratario.

¹¹ Ove il debitore non venga trovato, è necessario indicare anche l'ora; parimenti è necessario indicare l'ora se l'interpellato lo richieda.

¹² La risposta assume rilevante importanza nel verbale di protesto; nel caso di risposta: "provvederò" o "sarà provveduto", potrebbe ravvisarsi valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito, ai sensi dell'art.1988 c.c. La Cassazione, ad alcune risposte prese a verbale, ha attribuito valore di "confessione stragiudiziale resa al terzo" (Cass. 78/2873).

¹³ La risposta, peraltro, sarà indicata nell'elenco informatico, da inviare alla Camera di Commercio competente, con le causali previste dalla relativa circolare del Ministero dell'Industria (circolare n.3512 del 30/4/2001 in G.U. 14/5/2001 n.110).

senza e da lui compiuti (art.3 L.349/73)¹⁴.

L'atto di protesto è previsto e regolato dagli artt.68 e seguenti L.C. e dagli artt.60 e seguenti L.A. e dalla legge 349/73. Gli stessi prescrivono che “*deve essere fatto con un solo atto*” ciò significa che può essere scritto sullo stesso titolo, o, in alcuni casi, sulla sua copia, ovvero sul foglio di allungamento. Onde il protesto deve essere fatto con un solo documento. Trattasi di una prescrizione meramente formale.

Il verbale di protesto è un atto pubblico, con il quale il pubblico ufficiale constata il mancato pagamento. Oltre alla constatazione di mancato pagamento, verbalizza la risposta avuta e le altre indicazioni sopra riportate. Al verbale non si applicano le nullità previste dalla legge notarile, ma i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie a cui appartengono. Ove il verbale sia redatto da notaio, questi è tenuto ad indicare la propria qualifica e la propria iscrizione a ruolo, per dare contezza della sua legittimazione all'atto. Il verbale è destinato a fare piena prova (art.2699 c.c.).


15. Nullità del protesto.


Le nullità sono previste dall'art.71 L.C. e 63 L.A. e dall'art.4 L.349/73 e sono correlate agli elementi essenziali che devono essere contenuti dall'atto di protesto. Ad esempio, ove il protesto manchi del nome del richiedente, del luogo dove sono fatte le ricerche, l'oggetto delle ricerche, il nominativo delle persone interpellate e delle risposte avute, la sottoscrizione del pubblico ufficiale e del presentatore.

L'atto di protesto si ritiene addirittura inesistente ove manchi la sottoscrizione o l'indicazione del pubblico ufficiale che effettua il protesto; ove manchi il titolo di credito; e forse anche ove si protesti persona estranea al rapporto cartolare... In tale ipotesi, infatti, più che di nullità, potrebbe parlarsi di inesistenza, in quanto mancano gli ele-

¹⁴ La legge 349/73 consente al notaio e all'ufficiale giudiziario di avvalersi dell'opera di uno o più presentatori, nei limiti indicati dall'art.3 della Legge 349/73. I presentatori sono nominati dal Presidente della Corte d'Appello o, su delega, dal Presidente del Tribunale competente, su ricorso del P.U. Essi svolgono attività di interpellato, in vece del P.U., e compiono altre attività accessorie al protesto.

Termini per la levata del protesto.





menti necessari ed imprescindibili per la qualificazione dell'atto come protesto; le attività compiute non possono avere alcun effetto giuridico. Tutto ciò che consegue ad una attività, non riconducibile in alcun modo agli schemi previsti dall'ordinamento, non può essere preso in considerazione dallo stesso.

16. Registro informatico dei protesti¹⁵.

Di recente istituzione, il Registro informatico è tenuto dalle Camere di Commercio. E' alimentato dagli elenchi dei protesti che gli ufficiali levatori devono trasmettere, al Presidente della Camera di Commercio,

¹⁵ Istituito con D.L. 18 settembre 1995 n.381, convertito con modificazioni in L. 15 novembre 1995 n.480. Regolamento D.M. 316 del 9 agosto 2000.

competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ciascun mese . Gli elenchi devono contenere i protesti elevati dal giorno ventisette del mese precedente al giorno ventisei del mese in corso. Gli ufficiali levatori devono trasmettere due distinti elenchi, l'uno dei protesti delle tratte non accettate, e l'altro dei protesti delle tratte accettate, dei vaglia cambiari e degli assegni, elevati fino a tutto il giorno ventisei di ciascun mese¹⁶. Nell'elenco dei protesti delle tratte accettate e dei vaglia cambiari devono essere integralmente riportati il nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita, oppure il codice fiscale del debitore contro cui il protesto è levato. Nell'elenco, i pubblici ufficiali utilizzeranno i codici di mancato pagamento previsti dal Ministero dell'Industria¹⁷. Nel citato registro informatico non vengono pubblicizzati i protesti delle tratte non accettate. Il registro è pubblico ed è consultabile attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio.

17. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni.

Le precedenti sanzioni penali, per *emissione di assegni senza autorizzazione e per emissione di assegni senza provvista* presentati al pagamento nei termini e non pagati nei sessanta giorni successivi, sono state sostituite da sanzioni amministrative. I presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono rimasti gli stessi della normativa previgente:

- a) emissione di assegni senza autorizzazione;
 - b) emissione di assegni senza provvista, presentati al pagamento nei termini di presentazione e non pagati nei sessanta giorni successivi.
- Nel caso di emissione di assegni senza provvista, assume rilievo fondamentale, per l'applicazione della sanzione, il momento di presentazio-

¹⁶ Art.1 L.235/2000 che sostituisce l'art.3 della L.77/55. La circolare del Ministero Dell'Industria del 21 dicembre 2000, n.3504/C, pubblicato in G.U. 11 gennaio 2001 precisa: *“Deve ritenersi che l'elenco conterrà i protesti elevati fino al giorno ventisei di ciascun mese, com prendendo quindi quelli relativi al mese precedente non inseriti nell'ultimo elenco inviato (ossia dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese precedente)”*

¹⁷ La Circ. n.3512/C Ministero dell'Industria 30 aprile 2001, pubblicata in G.U. n.110 del 14 maggio 2001, contiene l'elenco delle causali di mancato pagamento degli assegni bancari, e del motivo di rifiuto di pagamento dei vaglia cambiari e delle tratte (in appendice__).

ne dell'assegno al pagamento (art.32 L.A.). Infatti, se l'assegno è presentato al pagamento al di fuori dei termini previsti, non si possono ravvisare gli estremi della emissione senza provvista (art.2 L.386/90). In tal caso non sarà effettuata alcuna comunicazione al Prefetto e non potrà essere irrogata la revoca di sistema.

Di converso, la banca dovrà trasmettere l'informativa al Prefetto per le sanzioni amministrative e dovrà attivarsi per la revoca di sistema, ove l'assegno venga presentato al pagamento in tempo utile e non pagato nei sessanta giorni di rito, anche se non protestato¹⁸. Se l'assegno sia stato protestato e non pagato nei sessanta giorni di rito, l'informativa al Prefetto sarà fatta dal Pubblico Ufficiale levatore. Per la revoca di sistema, anche in quest'ultima ipotesi, dovrà attivarsi la banca.

In sintesi, in caso di mancanza di autorizzazione l'informativa al Prefetto deve essere fatta nel più breve tempo possibile, mentre nel caso di mancanza o insufficienza di provvista, occorre attendere i sessanta giorni previsti dalla legge per l'eventuale pagamento. Solo nel caso di mancato pagamento nel termine predetto, si invierà l'informativa al Prefetto. La revoca di sistema sarà attivata immediatamente, in caso di mancanza di autorizzazione e decorsi, infruttuosamente, i sessanta giorni in caso di mancanza di provvista.

La revoca di sistema, sostituisce la revoca aziendale e si differenzia dalle sanzioni pecuniarie e dalla interdizione prefettizia, che sono sanzioni amministrative, e dall'interdizione giudiziale, che è una pena accessoria, conseguente al reato di cui all'art.7 L.386/90¹⁹. La revoca di sistema deriva dall'iscrizione nell'archivio informatico e comporta la revoca, della durata di sei mesi, di ogni autorizzazione ad emettere assegni. L'archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, è stato istituito presso la Banca d'Italia

¹⁸ Preavviso di revoca. Il trattario, entro dieci giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno sfornito in tutto o in parte di provvista, dovrà comunicare al traente che sarà iscritto nell'Archivio, ove, decorsi sessanta giorni dal termine di presentazione, non si sia attivato ed abbia provveduto al pagamento. Comunicherà, altresì, al traente, che, dalla data dell'iscrizione, gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. I dieci giorni sono giorni lavorativi bancari (secondo cpv., comma 3, art.9 bis legge 386/90).

¹⁹ Art.7 L.386/90 "...chiunque trasgredisce i divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art.5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

ed in esso sono inseriti: le generalità dei traenti di assegni bancari e postali, emessi senza autorizzazione o senza provvista; le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, sia per l'emissione e sia per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione; le generalità dei soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento e quant'altro indicato nell' art.10 bis L.386/90²⁰.

Hanno accesso all'Archivio Informatico gli enti segnalanti (banche, uffici postali, Prefetti e autorità giudiziarie). L'interessato al protesto può consultare il registro per quanto lo riguarda, tramite gli enti segnalanti o le filiali della Banca d'Italia. E' stata, inoltre, prevista una facoltà di consultazione per chiunque vi abbia interesse, nei confronti di dati non nominativi; es. quelli relativi a carte di pagamento smarrite; assegni rubati e simili. La consultazione può essere realizzata tramite banche, uffici postali, intermediari finanziari, emittenti di carte di pagamento e Banca d'Italia.


Con l'istituzione dell'Archivio informatico è stata prevista una duplice responsabilità, delle banche: una responsabilità civile, ove si ometta o si ritardi l'iscrizione in Archivio o si consegnino moduli di assegno a persona iscritta²¹; la banca assume responsabilità solidale con il traente, nei confronti del prenditore, limitata a Lire 20.000.000 per ogni assegno. Una responsabilità penale per il dipendente che consegna moduli di assegno a persona interdetta, censita in Archivio²².

²⁰ I dati iscritti per la revoca dell'autorizzazione ex art.9 della legge 386/90 e le sanzioni ed i divieti previsti dall'art.10 bis, comma primo, lett. c), restano iscritti per l'efficacia dei relativi provvedimenti. Le revoche all'utilizzo delle carte di pagamento restano iscritte per due anni. I dati relativi alle sanzioni amministrative e pecuniarie, restano iscritti per cinque anni.


²¹ Teoricamente ciò non sarebbe possibile – tranne dolo o colpa grave - in quanto, ove il soggetto che richiede i moduli di assegni, sia iscritto nell'Archivio informatico della Banca d'Italia, il software bancario lo segnala automaticamente all'operatore.

²² Il legislatore ha ritenuto, quindi, di depenalizzare l'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista e sanzionare penalmente il dipendente bancario che consegna moduli di assegni a persona interdetta censita in archivio. Si ritiene trattarsi di responsabilità correlata alla mancata o erronea consultazione dell'Archivio informatico. Incombe, infatti, sul dipendente l'obbligo propedeutico di consultazione dell'archivio, onde raggiungere la ragionevole certezza della mancata iscrizione del richiedente i moduli di assegni.

Disciplina sanzionatoria degli assegni



Responsabilità delle banche



18. Cancellazione dal Registro informatico dei Protesti

Il debitore che, nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi ed alle spese per il protesto e per l'eventuale procedimento esecutivo, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico. Il debitore presenta al dirigente responsabile dell'Ufficio protesti della Camera di Commercio, competente per territorio, formale istanza corredata dei documenti dimostrativi del pagamento²³. Uguale istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito protesto erroneo o illegittimo. Il dirigente provvede sull'istanza entro e non oltre il termine di venti giorni dalla presentazione della stessa. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine può chiedere l'annotazione, nel detto registro, dell'effettuato pagamento²⁴. La cancellazione è prevista esclusivamente per i protesti per mancato pagamento di cambiali e vaglia cambiari pagati nei dodici mesi dalla levata del protesto ed è regolata dalla legge 77/55 che al riguardo ha subito varie modifiche. Differisce dalla riabilitazione in quanto quest'ultima si applica al “debitore protestato” che, trascorso un anno dalla data del protesto, non abbia subito ulteriori protesti e abbia adempiuto alla obbligazione per la quale il protesto era stato levato. Mentre la cancellazione si ottiene, ove ne sussistano i presupposti, con una semplice istanza alla Camera di Commercio, la riabilitazione implica un procedimento giudiziale che termina con decreto del presidente del tribunale.

19. Riabilitazione

L'articolo 17 della legge 108/96, intitolata “*Disposizioni in materia di usura*”, prevede la riabilitazione del debitore protestato. La norma è

²³ Art.4 legge 12 febbraio 1955 n.77, modificato dalla legge 18 agosto 2000 n.235.

²⁴ E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Giudice di Pace di Sansepolcro, con ordinanza del 30 luglio 2002, in quanto risulterebbe ormai ingiustificato che il traente dell'assegno protestato, pagato entro 60 giorni, pur non essendo soggetto a sanzione amministrativa, non possa chiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Registro Informatico della Camera di Commercio, né chiedere la cancellazione del protesto, se non dopo aver ottenuto la riabilitazione.

applicabile a qualsiasi debitore protestato; infatti, nella stessa legge, le norme da applicare esclusivamente alle vittime dell'usura sono espressamente indicate. E' il caso dell' articolo 18 che fa espresso riferimento “ al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura ”²⁵.

Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto nell'anno successivo, ha diritto di ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione²⁶. La riabilitazione si chiede con istanza, corredata dai documenti giustificativi²⁷, al Presidente del Tribunale del luogo ove è stato levato il protesto, il quale provvede con decreto. Avverso il diniego di riabilitazione, il debitore può proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione alla Corte d'Appello, che deciderà in camera di consiglio. Per effetto della riabilitazione, il protesto si ha come mai avvenuto. Il debitore protestato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio. La relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione, va presentata al dirigente responsabile dell'Ufficio protesti della Camera di Commercio competente per territorio, il quale deve disporre la cancellazione dal registro dei protesti entro venti giorni dalla presentazione della istanza. La riabilitazione è consentita sia per i debitori protestati per mancato pagamento di vaglia cambiari e tratte accettate, sia per i traenti di assegni senza autorizzazione o senza provvista. La legge infatti parla di “debitore protestato” e non distingue tra debitori protestati per mancato pagamento di vaglia cambiari e tratte accettate, e traenti di assegni senza autorizzazione o senza provvista. E' riabilitabile il “debi-

²⁵ Nel senso del testo, Corte di Appello di Firenze sez.2 del 14 gennaio 1997, pubblicata in “Toscana lavoro e giurisprudenza”, anno 1997, pag.775. Contra Tribunale di Venezia 12 febbraio 1998, in “Giurisprudenza di merito anno 1998, pag.617: “*la previsione dell'art.17 legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto, presuppone che il debitore protestato sia stato soggetto passivo di usura e non è applicabile indifferentemente a-qualsia si tardivo pagamento di un titolo di credito*”

²⁶ Art.17 legge 108/96. modificato dalla legge 18 agosto 2000 n.235.

²⁷ Atto di protesto, cambiale quietanzata, certificato della Camera di Commercio attestante la mancanza di protesti entro l'anno e, in caso di protesto di assegni, quietanza del portatore del titolo protestato e certificato di pagamento integrale della sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto.

tore protestato”. La riabilitazione è un provvedimento che toglie qualsiasi effetto al protesto sia sul piano processuale che sostanziale. E' come non fosse mai avvenuto. E' una forma di riabilitazione civile speciale. Tutt'altra fattispecie prevede l'art.18 della medesima legge, che si applica esclusivamente ai debitori usurati e prevede la sospensione o la cancellazione del protesto, ricorrendo le seguenti condizioni:

- a) che il debitore sia parte offesa del delitto di usura;
- b) che il titolo impagato sia a favore di imputato del delitto di usura, sia direttamente che per interposta persona;
- c) che l'imputato sia rinviato a giudizio.

Quando l'imputato è rinviato a giudizio, la persona offesa può chiedere al Presidente del Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto o la cancellazione del protesto elevato. Il decreto di sospensione o di cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva²⁸.

Questa forma di sospensione o cancellazione del protesto, è espressamente prevista per i debitori usurati, mentre la riabilitazione è un istituto generale, anche se contenuta nella legge “anti usura”. Peraltro, la riabilitazione non avrebbe senso se riferita al debitore usurato, il quale è soggetto passivo di reato e per il quale l'ordinamento appresta i rimedi della sospensione e della cancellazione del protesto.

²⁸ Art.18 legge 108/96.